

Roma, 3 giugno 2025

Circolare n. 118/2025

Oggetto: Tributi – Obbligo di stipula di contratti assicurativi contro i danni catastrofali – Confermato il rinvio differenziato dei termini – Decreto legge 31.3.2025, n.39, come convertito dalla Legge 27.5.2025, n.78, su G.U. n.124 del 30.5.2025.

In sede di conversione del decreto indicato in oggetto è stato confermato il differimento dei termini dell'entrata in vigore dell'obbligo di stipulare un'assicurazione contro i danni catastrofali da parte di tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi catastrofali che si verifichino sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni) che, come è noto, è stato introdotto dalla *Legge di Bilancio 2024* (art.1 c.101-111 della L.n.213/2023) e reso operativo dal DM MEF-MIMIT n.18/2025.

Tale differimento è differenziato in base alla dimensione delle imprese ma, mentre per la definizione di grande impresa è stato confermato il riferimento comunitario già previsto (Direttiva delegata UE n.2775/2023 così come recepita dal DLGS n.125/2024), per la definizione di micro, piccola e media impresa il suddetto riferimento comunitario, previsto nel decreto originario, è stato sostituito con la Raccomandazione UE 2003/361/CE; pertanto:

- per le micro imprese (fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e numero di dipendenti minore di 10) e per le piccole imprese (fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e numero di dipendenti minore di 50) tale obbligo scatterà il 31 dicembre 2025;
- per le medie imprese (fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro e numero di dipendenti minore di 250) l'obbligo entrerà in vigore l'1 ottobre 2025;
- per le grandi imprese (totale stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro, fatturato superiore a 50 milioni di euro e numero medio di dipendenti superiore a 250), nonostante il termine dell'obbligo sia rimasto quello già previsto in precedenza (31 marzo 2025), è stato disposto un periodo transitorio di 90 giorni (quindi fino al 30 giugno 2025) entro i quali il mancato adempimento non comporta la sanzione relativa prevista cioè l'impossibilità di accedere al riconoscimento di eventuali contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, previsti a seguito di eventi catastrofali.

Sono state altresì introdotte alcune novità, tra cui si segnalano in particolare le seguenti:

- è stato chiarito che per la determinazione del valore dei beni da assicurare si dovrà considerare il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei

beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento catastrofale;

- è stata esclusa per le grandi imprese (nello specifico come definite dall'art.1 c.1 lett. o) del DM n.18/2025, cioè con fatturato maggiore di 150 milioni di euro e numero di dipendenti pari o superiore a 500) l'applicabilità dell'eventuale franchigia non superiore al 15 per cento del danno che il contratto di assicurazione può prevedere in virtù di quanto introdotto dalla *Legge di Bilancio 2024* (art.1 c.104 L.n.213/2023) e successivamente previsto dall'art.6 del DM 18.

- è stato chiarito che nel caso in cui l'imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi che sono impiegati nella propria attività di impresa e non già coperti da analoga polizza (provvedendo a comunicare tale stipula al proprietario), l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofale sarà corrisposto al proprietario del bene che dovrà utilizzarlo esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o per il ripristino della loro funzionalità, pena il diritto dell'imprenditore contraente di pretendere una indennità a titolo di "lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività" a causa dell'eventi catastrofale nel limite del 40 per cento dell'indennizzo percepito dal proprietario;

- è stato previsto che possano essere coperti da assicurazione gli immobili costruiti o ampliati con regolare titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio, nonché quelli oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [74/2025](#)
Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.124 del 30.5.2025

LEGGE 27 maggio 2025, n. 78

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2025, n. 39

Testo del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, coordinato con la legge di conversione 27 maggio 2025, n. 78, recante: «Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**Promulga
la seguente legge:**

Art. 1 Misure urgenti in materia di polizze catastrofali

1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' così differito:

a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, al 1° ottobre 2025;

b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, al 31 dicembre 2025.

2. Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo.

3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

3-bis. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso».

3-ter. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali limiti non si applicano alle grandi imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, e alle societa' controllate e collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti individuati dalla citata lettera o) e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo».

3-quater. All'articolo 1, comma 105-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, commi da 198 a 201, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in collaborazione con l'IVASS, svolge, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la funzione di controllo e verifica, anche su segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del presente articolo, al fine di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi».

3-quinquies. All'articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'assicuratore e' tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali».

3-sexies. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora l'imprenditore, al fine di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, assicuri beni di proprieta' di terzi impiegati nella propria attivita' di impresa e non gia' assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l'avvenuta stipulazione della polizza, l'indennizzo spettante e' corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario e' tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalita'. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al terzo periodo, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attivita' di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell'indennizzo percepito dal proprietario. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto nonche' per le somme di cui al quarto periodo, l'imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai sensi dell'articolo 1891, quarto comma, del codice civile».

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.